

## CONVENZIONE

CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' FUNEBRI PER I SERVIZI DI CUI ALL'ART. 34 - COMMA 2 LETT. A) E B) – E COMMA 3 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 9 NOVEMBRE 2004 N. 6. E PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CALMIERATI. PERIODO 1 GENNAIO 2010 – 31 DICEMBRE 2012

### ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

L'Impresa esercente attività funebre che sottoscrive la presente convenzione, si impegna ad effettuare, nel territorio di Villa Carcina, per il periodo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2012:

- a) ai sensi dell'art. 34 comma 2 lett. a) e b) del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6:
  - il servizio obbligatorio di trasporto salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
  - il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
- b) ai sensi dell'art. 34, comma 3 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n.6:
  - "funerale per indigenti"
- c) servizi funebri "TIPO" a prezzi calmierati (come da successivo art. 2)

### ART. 2 – SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CALMIERATI

Il servizio di funerali "TIPO" a prezzi calmierati comprende le seguenti prestazioni:

- a) servizio funebre per salme destinate all'inumazione per 20 anni nei cimiteri di Villa Carcina:
  - fornitura di feretro in larice, regolare per l'inumazione per 20 anni, completo di croce e targa di riconoscimento, imbottito interamente in simil-raso, con cuscino e velo in tulle e pizzo;
  - allestimento camera ardente con due candelabri;
  - servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
  - disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
  - organizzazione della cerimonia funebre;
  - assistenza alle esequie

- trasporto salma ( recupero da struttura sanitaria entro 20 km; trasporto salma a bara aperta entro 20 km; carro funebre, sosta per rito funebre religioso o civile, trasporto all'interno del cimitero comunale fino al luogo di sepoltura)
- annunci necrologici – 10 manifesti
- b) servizio funebre per salme destinate alla tumulazione per 30 anni nei cimiteri di Villa Carcina:
  - fornitura di feretro in larice, regolare per la tumulazione per 30 anni, completo di croce e targa di riconoscimento;
  - fornitura secondo cofano in zinco imbottito interamente in simil-raso , con cuscino e velo in tulle e pizzo
  - sigillatura a stagno del feretro in zinco;
  - allestimento camera ardente con due candelabri;
  - servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
  - disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
  - organizzazione della cerimonia funebre;
  - assistenza alle esequie
  - trasporto salma (recupero da struttura sanitaria entro 20km; trasporto salma a bara aperta entro 20 km; carro funebre, sosta per rito funebre religioso o civile, trasporto all'interno del cimitero comunale fino al luogo di sepoltura)
  - annunci necrologici – 10 manifesti
- c) servizio funebre per salme destinate alla cremazione nell'impianto di Brescia e quindi ai cimiteri di Villa Carcina
  - fornitura di feretro in larice, regolare per la cremazione, completo di croce e targa identificativa;
  - cremazione e urna cineraria
  - allestimento camera ardente con due candelabri;
  - servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
  - disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
  - organizzazione della cerimonia funebre;
  - assistenza alle esequie;
  - trasporto salma (recupero da struttura sanitaria entro 20km; trasporto salma al più vicino impianto per la cremazione e ritorno; carro funebre, sosta per rito funebre religioso o civile, trasporto all'interno del cimitero comunale fino al luogo di sepoltura)
  - annunci necrologici – 10 manifesti

**Restano esclusi dal Servizio Funebre “TIPO”:**

- la fornitura di fiori;
- tutte le tasse, tariffe e diritti comunali ed ogni altro eventuale diritto;
- la concessione di loculi, cellette, fosse ecc..
- tutto quanto non specificato nelle precedenti lettere a), b), c).

Resta inteso che qualunque servizio extra non compreso nel servizio tipo, effettuato dall'impresa di onoranze funebri su preciso mandato dei familiari, sarà debitamente fatturato a carico dei familiari stessi.

Il committente decide a quale impresa tra quelle convenzionate richiedere la prestazione.

### ART. 3 - REQUISITI DELLE IMPRESE

Le Imprese che intendono sottoscrivere la presente convenzione devono essere in possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento Regionale 09.11.2004 n. 6.

## ART. 4 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA

Relativamente ai servizi di cui all'art.1 lett. a) della presente convenzione:

- il trasporto deve essere effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
- gli interventi dovranno essere eseguiti entro 40 minuti dall'attivazione del servizio;
- nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere dovrà essere depresso in duplice cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Relativamente alla fornitura di cui all'art.1 lett. b) della presente convenzione :

- la fornitura dovrà essere effettuata nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa in materia, con gli standard minimi previsti all'art. 2 per i servizi funebri "TIPO". Inoltre l'impresa di turno sottoscrittrice della presente convenzione aggiungerà un mazzo di garofani o fiori simili e fornirà la lastra di marmo con incisione e foto a seguito dell'inumazione;

## ART. 5 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Le imprese devono mettere a disposizione il personale necessario per il regolare svolgimento dei servizi in convenzione, nel rispetto della normativa di sicurezza.

Il personale adibito ai servizi deve risultare idoneo e deve sempre mantenere un comportamento rispettoso e consono alla circostanza.

## ART. 6 - TURNAZIONE

Le imprese firmatarie di tale convenzione verranno chiamate ad effettuare i servizi di cui all'art. 1, lett. a) e b) suddividendo il periodo di 3 anni di validità della presente in ragione dei mesi o dei giorni tra le suddette, in ordine di arrivo al protocollo della presente convenzione sottoscritta.

Le stesse dovranno sempre essere reperibili, sia di giorno che di notte.

Qualora una o più imprese firmatarie della presente convenzione, recedano o cessino l'attività durante il periodo di validità della stessa, la turnazione sarà riformulata da questa Amministrazione.

Copia del calendario dei turni delle singole imprese verrà trasmesso agli Uffici Comunali interessati, alla A.S.L. di Gardone Val Trompia; al Comando Regionale Carabinieri Lombardia; al Comando Caserma Carabinieri di Villa Carcina, Alla Questura-Polizia stradale di Brescia.

## ART. 7 - DIVULGAZIONE DEL SERVIZIO

L'Impresa convenzionata ha l'obbligo di far conoscere ai richiedenti l'esistenza del servizio funebre "TIPO" (vedasi art. 1 lettera c) e art. 2) , mediante l'apposizione nella propria sede di appositi cartelli indicanti il tariffario vigente. E' altresì obbligo per l'Impresa compilare la dichiarazione di effettuazione del servizio funebre tipo, che deve essere controfirmata dal committente e fatta pervenire all'ufficio Servizi Demografici entro 1 mese dall'effettuazione del servizio. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità di dette dichiarazioni in qualità di garante della corretta applicazione di quanto stabilito nella presente convenzione.

Un avviso con i contenuti essenziali della presente convenzione comprensivo delle tariffe vigenti verrà esposto in modo visibile al pubblico presso l' Ufficio Servizi Demografici e in altri luoghi

consoni alla divulgazione dell'informazione e verrà pubblicato sul sito Internet del Comune di Villa Carcina.

#### ART. 8 - RESPONSABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le imprese sostengono direttamente tutti i costi del servizio e si assumono ogni responsabilità nei confronti del personale e dei terzi derivanti da qualsiasi atto o fatto inerente lo svolgimento del servizio. L'Amministrazione Comunale è esente da ogni responsabilità al riguardo.

#### ART. 9 – PENALITÀ- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di negligenza o inadempienza nell'esecuzione della fornitura dei servizi, così come previsti dalla presente convenzione, la penale pecuniaria è quantificata in Euro 500,00.

Nel caso di ripetuta inosservanza da parte dell'Impresa convenzionata anche di uno solo degli obblighi previsti dalla presente convenzione, questa Amministrazione potrà risolvere in tronco la presente, senza obbligo di preavviso, diffida o di costituzione in mora, fatta salva ogni azione per danni.

La convenzione potrà essere sciolta dai contraenti per validi motivi, con preavviso di tre mesi formulato per iscritto e inviato a questa Amministrazione con raccomandata a.r. oppure presentato all'Ufficio Protocollo del Comune.

La convenzione si intenderà comunque risolta alla scadenza stabilita senza formalità alcuna di disdetta e senza possibilità di tacita proroga a tale scadenza.

#### ART. 10 – CONTROVERSIE –CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che possano sorgere sull'interpretazione, adempimento e risoluzione della convenzione, saranno devolute ad un arbitro unico secondo il regolamento della camera Arbitrale di Brescia.

L'arbitro unico è nominato di comune accordo dalle parti e in mancanza d'accordo dal Consiglio arbitrale di Brescia.

L'arbitro unico deciderà secondo equità e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile

#### ART. 11 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Il Comune si riserva la facoltà nel corso della convenzione ed in qualsiasi momento di rivedere, d'accordo con le Imprese sottoscrittrici, la presente convenzione apportandovi le modifiche rese necessarie sia per ovviare a inconvenienti riscontrati durante la gestione, sia per migliorare il servizio.

#### ART. 12 – TARIFFE DELLA FORNITURA

L'importo delle forniture di cui all'art. 1, lett. a) e b) ammonta:

- per i servizi di cui all'art. 1 lett.a) della presente convenzione (trasporti):

Euro 280,00 + 1,81 bollo = Euro 281,81/ cadauno

- per i servizi di cui all'art. 1 lett. b) della presente convenzione (funerale indigenti):

Euro 1716,38 + Euro 1,81 = Euro 1718,19/cadauno

L'importo delle forniture cui all'art. 1 lett. c) e art. 2 lettere a),b),c) della presente convenzione (servizio funebre tipo a prezzi calmierati) ammonta:

per il servizio di cui alla lett. a) dell'art. 2 della presente convenzione: Euro 2.070,00

per il servizio di cui alla lett. b) dell'art. 2 della presente convenzione: Euro 2.230,00

per il servizio di cui alla lett. c) dell'art. 2 della presente convenzione: Euro 2.670,00

Si precisa che gli importi citati sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 26.10.1972 n.633 e successive modificazioni.

Gli importi indicati si intendono fissi per tutta la durata della convenzione e, precisamente, dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012

#### ART. 13 – LIQUIDAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni di cui all'art. 1 lett. a) e b) verrà effettuato entro 30 giorni dalla registrazione della fattura al protocollo, previa liquidazione e visto di regolarità tecnica della fornitura da parte del Responsabile del Settore Amministrativo.

#### ART. 14 – RISCOSSIONE CORRISPETTIVI SERVIZI FUNEBRI TIPO

I pagamenti dei corrispettivi dovuti per i servizi funebri di cui all'art. 1, lett. c) e art. 2 saranno effettuati direttamente dal committente all'Impresa cui è stato affidato il servizio.

Nessuna responsabilità è imputabile all'Amministrazione in caso di insolvenza da parte del committente.

#### ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI

La ditta assume l'obbligo:

1) di mantenere riservate le informazioni ed i dati di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento a qualsiasi titolo. L'obbligo non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio;

2) di rispettare scrupolosamente le norme previste dal D.Lgs. 196/2003 e successive inerenti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

#### ART. 16 – INGRESSO DI NUOVE IMPRESE

La convenzione rimane aperta durante il suo periodo di validità: anni 3, 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2012, esclusivamente in relazione ai servizi previsti dall'art. 1 lett c), ad eventuali nuove imprese esercenti attività funebri che dovessero crearsi nel territorio comunale.

#### ART. 17 -DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si richiamano le disposizioni generali vigenti in materia.

#### ART. 18 -SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'impresa.